

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2024***

Il documento nasce dal gruppo di lavoro tecnico dell'Ancrel composto da: delegati esecutivo: dott.ssa Rosa Ricciardi e Marco Castellani, coordinatore: Michele Tetro, componenti: Aldo Feoli, Filomena Angela Fontanarosa, Gianluigi Guerra, Giuseppe Munafò, Manuela Sodini, Alfio Spinella, Paolo Tarantino, Tommaso Pazzaglini, Samantha Gardin e Valentina Di Biase.

Coordinamento Scientifico: Prof. ANDREA ZIRUOLO

Il documento è aggiornato sulla base della normativa per gli enti locali in vigore.

Il documento è composto di un testo word con traccia del parere del Revisore Unico e delle tabelle excel. Il documento costituisce soltanto una traccia per la formazione del parere da parte del Revisore Unico, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo del parere ovvero nella formazione delle tabelle excel.

www.ancrel.it

COMUNE DI SPARONE

Provincia di TORINO

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2024***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gaetano Toscano

f.to digitalmente

Comune di SPARONE**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 40 del 04/04/2025

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024

Ricevuto in data 02/04/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i dirigenti e/o responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I dirigenti e/o responsabili dei servizi **non hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli dirigenti e/o responsabili dei servizi che **hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;

- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento (specificare la tecnica, ad esempio: criterio della significatività finanziaria) **come da carte di lavoro allegate.**

Si consiglia l'utilizzo degli allegati ai Quaderni I e II pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili contenenti gli strumenti e le carte di lavoro per effettuare il campionamento (<https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1421329&plid=323338>)

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2024 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12

Tabella1.1

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)
Titolo 1	665.560,14	-	607.114,63	58.445,51
Titolo 2	75.726,38	49.715,00	20.100,08	55.626,30
Titolo 3	357.390,89	-	340.729,65	16.661,24
Titolo 4	182.762,55	108.589,49	26.581,55	156.181,00
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	171.309,19		169.309,19	2.000,00
TOTALE	1.452.749,15	158.304,49	1.163.835,10	

Esempio: *“Dall’esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell’accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.”*

Dall’esame risulta che le entrate accertate nel 2024, non esigibili nell’esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Tabella 1.2

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)
Titolo 1	955.737,74	79.271,13	698.284,15	257.453,59
Titolo 2	216.009,59	132.204,69	31.334,04	184.675,55
Titolo 3	1.000,00	-	1.000,00	-
Titolo 4	5.557,69	-	5.557,69	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	171.309,19		168.665,60	2.643,59
TOTALE	1.349.614,21	211.475,82	904.841,48	444.772,73

Esempio: *“Dall’esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate;”*

Dall’esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili.

Tabella 2.1

Titolo	Accertamenti reimputati	2025	2026	2027
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	49.715,00	49.715,00	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	108.589,49	108.589,49	-	-
Titolo 5	-	-	-	-

Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
TOTALE	158.304,49	158.304,49	-	-

Tabella 2.1

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2025	2026	2027
Titolo 1	29.556,13	29.556,13	-	-
Titolo 2	23.615,20	23.615,20	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	53.171,33	53.171,33	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

Tabella 3.1

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1	-	Titolo 1	49.715,00
Titolo 2	49.715,00	Titolo 2	108.589,49
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	108.589,49	Titolo 4	-

Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
TOTALE	158.304,49		158.304,49

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

Tabella 3.2

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1	-	Titolo 1	49.715,00
Titolo 2	49.715,00	Titolo 2	-
Titolo 3	-	Titolo 3	-
Titolo 4	-	Titolo 4	-
Titolo 5	-	Titolo 5	-
Titolo 6	-		
Titolo 7	-		
TOTALE	49.715,00		49.715,00
* PNRR DIGITALI			

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 53.171,33;

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 53.171,33 è pertanto la seguente:

Tabella 4.1

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione e all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione e a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale e vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	72.277,43	48.600,14	5.455,84	-	18.221,45	11.334,68	-	-	29.556,13
TITOLO II	27.203,70	8.316,50	3.271,20	-	15.616,00	7.999,20	-	-	23.615,20
TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	99.481,13	56.916,64	8.727,04	-	33.837,45	19.333,88	-	-	53.171,33

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Per gli Enti che hanno già approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2024, si dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo.

N.B. Si ricorda che la banca dati BDAP MOP riporta la programmazione "a cavallo" di due o più esercizi della singola opera.

FPV 2024 SPESA CORRENTE	29.556,13
FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE	23.615,20
FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE	53.171,33

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	26.653,61
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	1.926,52
Altri incarichi	976,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	-
Totale FPV 2024 spesa corrente	29.556,13

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**

- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per la spesa concernenti il livello minimo di progettazione:** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2024;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, **adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera (FAQ Arconet 53).** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti-(euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento (*condizione necessaria*);
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro (*condizione necessaria*);
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	45.314,91	72.277,43	29.556,13
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	28.777,95	22.555,95	11.334,68
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	16.536,96	49.721,48	1.926,52
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	-	-	16.294,93
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-	-	-

*premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali

** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	71.448,87	27.203,70	23.615,20
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	52.561,67	8.316,50	-
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	18.887,20	18.887,20	15.616,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-	-	-
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	-	-	7.999,20

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2023 e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.8. e punto 5.4.9, sopra riportati.

Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

Tabella 5.1

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024
Titolo 1	211.302,52	81.007,58	- 19.309,26	110.985,68
Titolo 2	32.623,88	17.231,16	-	15.392,72
Titolo 3	54.966,71	33.319,14	- 1.455,72	20.191,85
Titolo 4	785.889,85	448.718,36	- 2.804,37	334.367,12
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	5.716,16	2.000,00	- 3.350,16	366,00
TOTALE	1.090.499,12	582.276,24	- 26.919,51	481.303,37

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

Tabella 5.2

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024
Titolo 1	272.507,96	174.359,75	46.762,32	51.385,89
Titolo 2	374.116,36	297.548,62	5.483,76	71.083,98
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	2.862,98	1.875,83	621,15	366,00
TOTALE	649.487,30	473.784,20	52.867,23	122.835,87

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo".*

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata		
Gestione corrente vincolata		
Gestione in conto capitale vincolata		
Gestione in conto capitale non vincolata		
Gestione servizi c/terzi		
MINORI RESIDUI		

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

L'ente **ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente.

N.B. Si segnala che la procedura amministrativa da seguire in caso di reimputazione di residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito, è quella del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro **770.217,42** di cui:

- euro 481.303,37 da gestione residui;
- euro 288.914,05 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro **567.608,60** di cui:

- euro 122.835,87 da gestione residui;
- euro 444.772,73 da gestione competenza 2024.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tabella 7

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	19.249,53	20.245,35	22.834,17	28.919,47	19.737,16	58.445,51	169.431,19
Titolo 2	6.658,11	-	-	-	8.734,61	55.626,30	71.019,02
Titolo 3	9.774,82	1.776,53	2.209,00	2.027,66	4.403,84	16.661,24	36.853,09
Titolo 4	-	34.664,94	14.920,07	4.230,96	280.551,15	156.181,00	490.548,12
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 9	-	-	-	366,00	-	2.000,00	2.366,00
Totale	35.682,46	56.686,82	39.963,24	35.544,09	313.426,76	288.914,05	770.217,42

N.B.

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla

scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR.

1) L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;*

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;*

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"*

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tabella8

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	826,45	15.492,94	12.290,16	4.665,40	18.110,94	257.453,59	308.839,48
Titolo 2	-	-	-	-	71.083,98	184.675,55	255.759,53
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	366,00	-	2.643,59	3.009,59
Totale	826,45	15.492,94	12.290,16	5.031,40	89.194,92	444.772,73	567.608,60

N.B.

1) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui passivi vetusti anche in relazione alla Circolare n.1.2024 RGS-DFP: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

2) L'Organo di revisione deve porre anche l'attenzione sui residui passivi da PNRR per i quali si rinvia alla pista di controllo e check-list inserita nella sezione dedicata al PNRR sul sito www.ancrel.it

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione **ha verificato/non ha verificato** la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;

- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2023, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (particolari procedure in essere, esempio piani di ristrutturazione del debito). *(In tale ultimo caso è opportuna una relazione da parte di un legale incaricato).*

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2023 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esamina in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata (sufficiente, insufficiente)** motivazione e/o **hanno descritto** le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale nr ... inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

esprime un parere contrario/con riserva/con rilievi

Orbassano TO, lì 4 aprile 2025

L'Organo di Revisione

Dott. Gaetano Toscano

f.to digitalmente
